

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 77

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, ANIASI, DEL BUE, FINCATO, PIETRINI,  
SAVINO, SCOTTI VIRGINIO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Trasformazione degli istituti tecnici femminili  
in istituti tecnici per operatori sociali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 luglio 1956, n. 782, trasformava le scuole di magistero professionale per la donna e le annesse scuole professionali femminili in « istituti tecnici femminili ». Questa legge rispondeva, infatti, in quel periodo, a criteri di adeguamento delle scuole citate ad una nuova realtà sociale che si era delineata.

Dal 1956 ad oggi nessuno è mai intervenuto, per altro, per modificare questo stato di cose in quanto con la riforma della scuola secondaria si sarebbe riconsiderata l'intera materia: da qui l'inutilità di interventi parziali ed episodici tesi a modificare o ad aggiornare le varie problematiche che, pure, necessitano di un adeguamento razionale alle nuove realtà sociali.

Attualmente, però, si è creata una nuova situazione che, se non affrontata

con immediatezza, rischia di creare problemi sociali notevoli e di far scivolare nel ridicolo l'intero mondo della scuola italiana: sicché, nonostante la speranza di una « imminente » riforma della scuola secondaria che è tale da vent'anni, è necessario varare un provvedimento specifico che sani, almeno formalmente, un intero settore.

Da circa tre anni, infatti, il Ministero della pubblica istruzione ha aperto le porte degli istituti tecnici femminili anche ai maschi: tutto ciò senza toccare minimamente la denominazione di tali scuole. La cosa, di per sé sconcertante, diventa in assoluto assurda quando si pensi che già da questo anno scolastico verrà consegnato a dei maschi il diploma di maturità tecnica femminile per « dirigenti di comunità ». È sufficiente mettersi nei panni di uno studente che debba

esibire un diploma di questo tipo in occasione di possibili impieghi di lavoro per capire quanto, una situazione del genere, risulti ridicola ed umiliante.

Va detto, peraltro che, negli istituti tecnici femminili sono stati inseriti tre corsi specifici:

a) dirigenti di comunità;

b) indirizzo generale (che è comunque in estinzione in tutta Italia in quanto diplomava docenti in applicazioni tecniche per le medie);

c) dietiste.

I corsi per « dirigenti di comunità » e per « dietiste » sono molto importanti e seguiti per il tipo specifico di preparazione che offrono in una società nella quale essa può trovare un'utile applica-

zione. Va detto anche che i due corsi conferiscono una istruzione notevole sia sotto il profilo tecnico che sociale, valida sia per gli alunni che per le alunne.

Da qui la necessità di varare subito un provvedimento che trasformi gli istituti tecnici femminili in « istituti tecnici per operatori sociali ». Una soluzione di questo tipo, se adottata subito, non solo adeguerà alla nuova realtà sociale queste scuole, ma consentirà ai maschi che termineranno gli studi in esse di ottenere un diploma serio e dignitoso. La urgenza di un tale provvedimento nasce dal fatto che l'eventuale « riforma » sanerà la situazione per gli alunni che inizieranno il corso di studi una volta varata e divenuta operante la legge, ma non risolverà la situazione dei maschi oggi iscritti negli istituti tecnici cosiddetti « femminili ».

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli istituti tecnici femminili sono trasformati in istituti tecnici per operatori sociali, che sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

## ART. 2.

1. Gli istituti tecnici per operatori sociali hanno, di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorico-pratica degli alunni e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le attività sociali ed alle particolari esigenze della vita economica.

## ART. 3.

1. Il corso degli studi negli istituti tecnici per operatori sociali ha la durata di un quinquennio.

2. Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti insegnamenti:

Educazione fisica - Italiano - Storia - Geografia - Scienze naturali - Chimica - Merceologia - Pedagogia - Storia dell'arte - Lingua straniera - Disegno - Matematica - Contabilità - Fisica - Educazione civica, legislazione e servizi sociali - Igiene e puericultura - Economia domestica - Esercitazioni pratiche.

3. Le materie d'insegnamento teorico e pratico degli indirizzi specializzati sono determinate a norma dell'articolo 10 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

4. Gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

#### ART. 4.

1. Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per la abilitazione professionale alle attività tecniche di operatore sociale e si consegue il relativo diploma.

2. Non possono essere ammessi a tale esame gli alunni che non abbiano frequentato almeno l'ultimo anno del corso.

#### ART. 5.

1. I diplomi di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici per operatori sociali hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione degli istituti tecnici femminili.

2. I diplomi predetti, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di secondo grado, hanno gli stessi effetti professionali riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.

#### ART. 6.

1. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati gli istituti tecnici per operatori sociali derivati dalla trasformazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo ed è altresì determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

## ART. 7.

1. La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato articolo 1 della presente legge non deve superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.

## ART. 8.

1. Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici per operatori sociali sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889, eccezion fatta per l'ultimo comma dell'articolo 54 e per l'ultimo comma dell'articolo 61.

## ART. 9.

1. Il personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti tecnici femminili, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti ruoli degli istituti tecnici per operatori sociali.

## ART. 10.

1. È abrogata la legge 8 luglio 1956, n. 782.

2. Le immatricolazioni all'università di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 8 luglio 1956, n. 782, restano convalidate.